

Massima numero 195 del 10 Novembre 2021

**Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 presentata da Ecoross S.r.l. – Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di igiene ambientale della Città di Scalea - Importo a base di gara: Euro 11.000.000,00 - S.A.: Comune di Scalea.
PREC 187/2021/S**

Riferimenti normativi: Art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016;

Parole chiave: Criteri di valutazione, offerta tecnica, divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica.

Criteri di valutazione – appalto dei servizi di igiene ambientale – Proposta di prendere in locazione l'autoparco comunale – Illegittimità – Mancanza di connessione funzionale con l'oggetto dell'appalto – Violazione del divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica.

In una procedura avente ad oggetto l'affidamento del servizio di igiene ambientale (servizi di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilabili e servizio di spazzamento stradale) è illegittimo, per violazione dell'art. 95, comma 6, del Codice, il criterio di valutazione dell'offerta tecnica volto a premiare il concorrente che si offre di prendere in locazione l'autoparco comunale, adibendolo a sede aziendale. Tale criterio non presenta alcun tipo di attinenza con l'offerta relativa ai servizi appaltati e non consente di valorizzare aspetti incidenti sulla qualità della prestazione. Inoltre, esso viola il divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica, in quanto l'inserimento di un dato economico (offerta a rialzo sul canone mensile di locazione dell'autoparco comunale) all'interno dell'offerta tecnica consente alla Commissione di rappresentarsi le condizioni economiche dell'impegno dell'appaltatore per l'esecuzione del servizio, mettendola nella condizione di anticipare una valutazione di convenienza economica dell'offerta.